



COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA

PROVINCIA DI FOGGIA

Via Municipio, 38 - 71030 San Marco la Catola (FG) - Tel. 0881.556016 - Fax 0881.556132 - www.comune.sanmarcolacatola.fg.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 28/04/2016

Prot. N. 1484 del 5-5-2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). - MODIFICHE AL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA COMPONENTE TARI.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventotto**, del mese di **aprile**, alle ore **17,10**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta i consiglieri Comunali. All'appello risultano:.

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
PER.IND. DE MARTINIS PAOLO	SI		
DI GIOIA DOTT. RAFFAELE	NO		
PIACQUADIO DOTT. LUIGI	SI		
IANNANTUONO ANTONIO	SI		
VITARELLI LUCIA	SI		
D'ANTINO LUIGI GIUSEPPE	NO		
MASIELLO AVV. DONATO	NO		

Presenti N. 4
Assenti N. 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Avv. Giovanni PERDONO'**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Per.Ind. DE MARTINIS Paolo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RILEVATO CHE l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate ed applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147, prevede che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

RILEVATO, INOLTRE, CHE con deliberazione consiliare n. 32 del 13/10/14 è stato approvato il regolamento comunale IUC nella componente TARI;

CHE l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

ATTESO CHE l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

CHE il DM Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015 ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine ordinario previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;

CHE la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 18/02/16 ha espresso parere favorevole per l'ulteriore differimento al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione del bilancio 2016, ed il relativo decreto ministeriale è in corso di predisposizione;

ATTESO, INOLTRE, CHE si rende necessario apportare delle modifiche al regolamento vigente in conseguenza sia dell'esperienza applicativa del tributo, che delle novità normative introdotte dalla legge di stabilità 2016;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CHE, ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto legge 201/2011 e dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2016, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare le modifiche proposte;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Economico-Finanziario (funzionario responsabile del tributo), mentre il parere del Revisore unico sarà espresso sulla proposta di bilancio 2016;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

- 1) **Di approvare** le modifiche agli articoli 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 36 ed alla descrizione delle categorie non domestiche n. 2.3, 2.6, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.21, 2.25, 2.27 del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), relativamente alla componente Tassa sui Rifiuti (TARI) come risultanti dall'ALLEGATO A nella colonna TESTO PROPOSTO alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 2) **Di dare atto** che il Regolamento nel testo integrato con le modifiche introdotte riportate in neretto è quello risultante all'ALLEGATO B;
- 3) **di dare atto che**, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97;
- 4) **di trasmettere**, a norma dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 201/2011 e dell'articolo 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013. n. 147, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- 5) **di dichiarare**, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti inerenti l'applicazione dei tributi e l'approvazione del bilancio di previsione 2016.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">ART. 9 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. omissis 2. omissis. 3. omissis. 4. omissis. 5. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo, i produttori di rifiuti speciali debbono presentare apposita istanza/dichiarazione con le modalità ed i termini di cui all'art. 29. In tal caso l'eventuale detassazione o riduzione decorre dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione. In caso contrario la richiesta di detassazione produce effetto dalla presentazione della domanda. La richiesta deve riportare: <ol style="list-style-type: none"> a) il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, commerciale, ecc...); b) le superfici sulle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali con planimetria quotata dei locali riportante i metri quadrati e le destinazioni d'uso delle superfici utilizzate; c) copia del contratto di smaltimento con ditta autorizzata con indicazione dei rifiuti prodotti distinti per codice C.E.R. e dei formulari di trasporto dei rifiuti speciali. 6. omissis. 7. omissis. 	<p style="text-align: center;">ART. 9 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. omissis 2. omissis. 3. omissis. 4. omissis. 5. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo, i produttori di rifiuti speciali debbono presentare apposita istanza/dichiarazione con le modalità ed i termini di cui all'art. 28. In tal caso l'eventuale detassazione o riduzione decorre dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione. In caso contrario la richiesta di detassazione produce effetto dalla presentazione della domanda. La richiesta deve riportare: <ol style="list-style-type: none"> a) il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, commerciale, ecc...); b) le superfici sulle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali con planimetria quotata dei locali riportante i metri quadrati e le destinazioni d'uso delle superfici utilizzate; c) copia del contratto di smaltimento con ditta autorizzata con indicazione dei rifiuti prodotti distinti per codice C.E.R. e dei formulari di trasporto dei rifiuti speciali. 6. omissis. 7. omissis.
<p style="text-align: center;">ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. omissis. 2. omissis. 3. omissis. 4. omissis. 5. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere nella delibera tariffaria, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 6. omissis. 7. omissis. 	<p style="text-align: center;">ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. omissis. 2. omissis. 3. omissis. 4. omissis. 5. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere nella delibera tariffaria, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 6. omissis. 7. omissis.
<p style="text-align: center;">ART. 12 COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. omissis. 2. omissis. 3. omissis. 4. omissis. 5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 6. omissis. 7. omissis. 8. omissis. 9. omissis. 	<p style="text-align: center;">ART. 12 COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. omissis. 2. omissis. 3. omissis. 4. omissis. 5. A decorrere dall'anno 2018 nella determinazione dei costi del servizio si tiene conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 6. omissis. 7. omissis. 8. omissis. 9. omissis.
<p style="text-align: center;">ART. 14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. omissis. 2. omissis. 3. Per le utenze domestiche e relative pertinenze condotte da soggetti non residenti nel Comune di San marco La catola e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del comune di residenza o, in mancanza, un numero di occupanti pari a tre. 4. omissis. 	<p style="text-align: center;">ART. 14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. omissis. 2. omissis. 3. omissis. 4. omissis. 5. Le cantine, autorimesse e simili luoghi di deposito che non siano pertinenza di utenze domestiche, si considerano utenze non domestiche. 6. omissis. 7. omissis.

5. Le cantine, autorimesse e simili luoghi di deposito che non siano pertinenti di utenze domestiche si considerano condotte da un occupante se occupate o detenute da persone fisiche. Nel caso di occupazione o detenzione da parte di persone giuridiche, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. omissis.
7. omissis.
8. omissis.
9. omissis.

ART. 16
PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. omissis.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro i termini di cui al successivo articolo 29.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre i termini di cui all'art. 29, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione.
5. abrogato.

ART. 17
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. omissis.
2. omissis.
3. omissis.
4. La riduzione di cui ai precedenti commi deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio di raccolta.
5. omissis.

ART. 18
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

8. omissis.
9. omissis.

ART. 16
PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. omissis.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro i termini di cui al successivo articolo 28.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre i termini di cui all'art. 28, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione.
5. abrogato.

ART. 17
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. omissis.
2. omissis.
3. omissis.
4. La riduzione di cui ai precedenti commi deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 28 e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio di raccolta.
5. omissis.

ART. 18
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo.
- 1 bis. A partire dal 2015, per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto (non locata e non data in comodato d'uso) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, il tributo è applicato in misura ridotta di due terzi. Ai fini dell'applicazione della riduzione si tiene conto di quanto precisato nella Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 6/DF/2015.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al comma 1 cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 19
RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Al fine del perseguimento degli obiettivi di recupero, riutilizzo e conferimento differenziato dei rifiuti, è riconosciuto annualmente un abbattimento in misura pari al 30% della parte variabile della tariffa complessivamente imputata, ai singoli utenti domestici che, nell'anno precedente, abbiano conferito al centro di raccolta comunale in modo differenziato i seguenti rifiuti nella misura minima di kg. 500 annui: plastica, carta e cartone domestico, vetro, alluminio, metalli, frazione umida compostabile di RSU, abiti ed indumenti dismessi, farmaci scaduti, pile esauste, contenitori "T" e/o "F" (come da allegato C alla determinazione 24/2010).

2. La riduzione di cui al precedente comma è concessa a consuntivo, sulla base di apposita attestazione fornita dal gestore del servizio di smaltimento rifiuti, mediante sgravio sul tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso in caso di incapienza.

ART. 20
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
NON STABILMENTE ATTIVE E LE AREE SCOPERTE DI
GRANDI DIMENSIONI

1. omissis.
2. omissis.
3. omissis.
4. omissis.

ART. 21
ALTRE RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. omissis.
2. omissis.
3. omissis.
4. omissis.
5. omissis.
6. L'agevolazione di cui ai precedenti commi è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso della eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione tari di cui all'art. 29 consegnando la documentazione necessaria.
7. omissis.
8. L'agevolazione di cui al comma 7 è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso della eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione tari di cui all'art. 29 consegnando la documentazione necessaria a comprovare l'acquisto e la messa in funzione dell'apparecchiatura.

ART. 29
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Nel rispetto delle disposizioni dettate nei precedenti commi, il contribuente può, in alternativa al rimborso, richiedere che le

3. Le riduzioni di cui al comma 1 cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 19
RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE
UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, è riconosciuta una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa.

2. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il termine del 31 gennaio a pena di decadenza, di apposita istanza, in cui si attesti di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e si documenti l'avvenuto acquisto dell'apposito contenitore.

Con la presentazione della istanza, il contribuente autorizza l'Ente e il soggetto che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il contribuente di comunicare all'Ente la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

3. Per il solo anno 2016 il termine per la presentazione della istanza è fissato, a pena di decadenza, al 31/07/2016.

ART. 20
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. omissis.
2. omissis.
3. omissis.
4. omissis.
5. Per i bed and breakfast la tariffa applicata 2.8 è ridotta del 30% nella parte fissa e variabile, in considerazione della minore potenzialità di produzione rifiuti di tali attività rispetto agli alberghi.

ART. 21
ALTRE RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

1. omissis.
2. omissis.
3. omissis.
4. omissis.
5. omissis.
6. L'agevolazione di cui ai precedenti commi è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso della eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione tari di cui all'art. 28 consegnando la documentazione necessaria.
7. omissis.
8. L'agevolazione di cui al comma 7 è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso della eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione tari di cui all'art. 28 consegnando la documentazione necessaria a comprovare l'acquisto e la messa in funzione dell'apparecchiatura.

ART. 29
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Nel rispetto delle disposizioni dettate nei precedenti commi, il contribuente può, in alternativa al rimborso, richiedere che

somme versate e non dovute possano essere compensate con gli importi dovuti allo stesso titolo per gli anni successivi, ovvero a seguito di notifica di avvisi di accertamento. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

4. Omissis.

ART. 36

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Le modifiche al presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.
2. omissis.
3. omissis.

2.3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere

Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio

Ricovero natanti, deposito caravan, deposito mezzi linea trasporto urbano

Magazzino deposito in genere senza vendita, magazzino di stoccaggio

Magazzini di deposito e custodia per conto terzi

Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe

2.6

Esposizioni, autosaloni

Esposizioni di mobili, materiale igienico-sanitario e veicoli aventi superficie superiore a 200 mq.

gallerie d'asta

Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe

2.11

Uffici, agenzie, studi professionali

Enti pubblici ed amministrazioni dello stato

Studi legali, tecnici, di ragioneria, agenzie di recapito, uffici in genere

Associazioni ed istituzioni tecnico-economiche, politiche, sindacali, previdenziali, di categoria

Studi sanitari, medici, medici specialistici, servizi amministrativi di strutture sanitarie

Laboratori di analisi, studi veterinari

Autoscuole, pratiche auto, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie pubblicitarie, agenzie funebri

Ricevitorie lotto, attività connesse con le lotterie e le scommesse, internet point

Emittenti radio e tv

Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe

2.12

Banche ed istituti di credito

Istituti bancari, finanziari ed assicurativi pubblici e privati, uffici postali, bancomat

Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe

2.21

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività di produzione beni specifici

le somme versate e non dovute a titolo di **Imposta Unica Comunale** possano essere compensate con gli importi dovuti allo stesso titolo per gli anni successivi, ovvero a seguito di notifica di avvisi di accertamento. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

4. Omissis.

ART. 36

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

1. Le modifiche al presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2016.
2. omissis.
3. omissis.

2.3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere

Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio

Ricovero natanti, deposito caravan, deposito mezzi linea trasporto urbano

Magazzino deposito in genere senza vendita, magazzino di stoccaggio

Magazzini di deposito e custodia per conto terzi

Attività di commercio all'ingrosso di prodotti agricoli, animali vivi, prodotti alimentari, medicinali, beni di consumo, ecc...

Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe

In conseguenza dell'inserimento delle attività di commercio all'ingrosso nella categoria tassabile 2.3, si propone la eliminazione della voce:

Vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe

nelle seguenti categorie:

2.13 - 2.14 - 2.15

e

Locali vendita all'ingrosso generi alimentari

Locali vendita all'ingrosso ortofrutta, pescherie, fiori e piante

rispettivamente nelle seguenti categorie:

2.25 - 2.27

2.6

Esposizioni, autosaloni

Esposizioni di mobili, materiale igienico-sanitario e veicoli gallerie d'asta

Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe

2.11

Uffici, agenzie, studi professionali

Enti pubblici ed amministrazioni dello stato

Studi legali, tecnici, di ragioneria, agenzie di recapito ed uffici postali, uffici in genere

Associazioni ed istituzioni tecnico-economiche, politiche, sindacali, previdenziali, di categoria

Studi sanitari, medici, medici specialistici, servizi amministrativi di strutture sanitarie

Laboratori di analisi, studi veterinari

Autoscuole, pratiche auto, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie pubblicitarie, agenzie funebri, **agenzie di assicurazione**

Ricevitorie lotto, attività connesse con le lotterie e le scommesse, internet point

Emittenti radio e tv

Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe

2.12

Banche ed istituti di credito

Istituti bancari, bancomat

Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe

2.21

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività di produzione beni specifici

produzione di pasta, pane, prodotti caseari, dolciari, ecc...

	laboratori odontotecnici, ecc...
--	----------------------------------

COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA

PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

- Tassa sui rifiuti (TARI)

Approvato con:

- deliberazione consiliare n. 32 del 13/10/2014

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n. 147, si articola in due componenti:
 - la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - la componente servizi, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di San Marco La Catola dell'imposta unica comunale (IUC) relativamente alla tassa sui rifiuti (TARI).
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

NATURA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TARI

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 4

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini dell'applicazione della TARI, per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani si rinvia al regolamento adottato dall'Ambito Raccolta Ottimale FG/7.

ART. 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, come meglio definiti nel successivo art. 7, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 7

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

3. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo III del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 507.

4. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria - gruppi catastali a), b) e c) - iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.

5. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

6. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Va computata come imponibile anche la superficie occupata da eventuali arredi, banchi di esposizione, banchi di vendita merci, ecc. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

ART. 8

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito riportato a titolo esemplificativo:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- abitazioni prive di arredi e di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici;
- utenze non domestiche prive di arredi/impianti/attrezzature e di licenza/autorizzazione per lo svolgimento di attività nel locale stesso e di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 1,50 metri;
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- locali di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio delle attività agricole, come ad esempio locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili e le stalle, aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- locali ed aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- locali ed aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli nelle stazioni di servizio dei carburanti;
- locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali ad esempio i parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastre solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, quando non sia detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 9

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

8. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Rimangono invece assoggettati a tassazione ordinaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale d'attesa, corridoi e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.

9. La esclusione si estende ai magazzini di materie di prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive di rifiuti speciali. A tal fine il magazzino deve essere contiguo all'attività e di dimensione non superiore all'area di produzione dei rifiuti speciali. Inoltre, lo stesso non deve essere utilizzato, nemmeno in parte, anche come spazio espositivo o di vendita, né come deposito di materie o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nell'area di produzione a cui lo stesso è collegato.

10. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, a causa delle particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività o perché le operazioni non sono esattamente localizzate, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

tipologia di attività	% di riduzione
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Parrucchieri, estetisti	20%
Macellerie, pollerie e pescherie	20%
Ambulatori medici, dentistici, veterinari, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	30%
Frantoi oleari, cantine vinicole	30%
Autofficine riparazione veicoli, gommisti, elettrauto, falegnamerie	30%
Autocarrozzerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, smalterie	40%
Produzione di laterizi e ceramiche, fonderie, carpenteria metallica	40%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, marmisti	40%
Caseifici, rosticcerie e pasticcerie	10%
Laboratori fotografici ed eliografie	10%

11. Per attività non comprese nella tabella di cui al comma 3, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
12. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo, i produttori di rifiuti speciali debbono presentare apposita istanza/dichiarazione con le modalità ed i termini di cui all'art. 28. In tal caso l'eventuale detassazione o riduzione decorre dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione. In caso contrario la richiesta di detassazione produce effetto dalla presentazione della domanda. La richiesta deve riportare:
 - d) il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, commerciale, ecc...);
 - e) le superfici sulle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali con planimetria quotata dei locali riportante i metri quadrati e le destinazioni d'uso delle superfici utilizzate;
 - f) copia del contratto di smaltimento con ditta autorizzata con indicazione dei rifiuti prodotti distinti per codice C.E.R. e dei formulari di trasporto dei rifiuti speciali.
13. Il contribuente è obbligato a denunciare qualsiasi variazione che incida sulla determinazione della superficie tassabile. L'Ufficio Tributi, può, in ogni caso, richiedere annualmente copia del contratto di smaltimento.
14. La detassazione non può in alcun modo essere concessa se i rifiuti speciali sono dichiarati assimilati agli urbani in base a norme di legge o a provvedimenti adottati dal Comune.

ART. 10 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
9. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
10. Le tariffe si compongono di una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e di una *quota variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
11. Le tariffe sono articolate nelle fasce di *utenza domestica* e di *utenza non domestica*. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.
12. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere nella delibera tariffaria, per gli anni **2014, 2015, 2016 e 2017** l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
13. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
14. Le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 11 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 12 COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO

10. Le tariffe della TARI sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
11. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di smaltimento in discarica di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
12. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
13. Nella determinazione dei costi non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
14. A decorrere dall'anno **2018** nella determinazione dei costi del servizio si tiene conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
15. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
16. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 ed all'art. 13 del presente regolamento.
17. Il Piano indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
18. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario dell'anno successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, l'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo o l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 13 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

- e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 14

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

10. Fatto salvo quanto previsto per gli anni 2014 e 2015 dall'art. 10 comma 5 del presente regolamento, ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
11. Per le utenze domestiche e relative pertinenze condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i soggetti domiciliati altrove per periodi inferiori a sei mesi nell'anno solare e coloro che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorino nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare. Non sono invece da considerarsi presenti i componenti del nucleo anagrafico che siano domiciliati altrove per motivi di lavoro, di studio, o situazioni assimilabili, per periodi superiori a sei mesi nell'anno solare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle altre utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari residenti nel Comune di San Marco La Catola.
12. Per le utenze domestiche e relative pertinenze condotte da soggetti non residenti nel Comune di San Marco La Catola e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del comune di residenza o, in mancanza, un numero di occupanti pari a tre.
13. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, fatta sempre salva la prova contraria da parte del contribuente.
14. **Le cantine, autorimesse e simili luoghi di deposito che non siano pertinenza di utenze domestiche, si considerano utenze non domestiche.**
15. Nel caso di utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti, in mancanza di dichiarazione del contribuente, si assume pari a due. È sempre fatta salva la destinazione d'uso effettiva dei locali, purché debitamente accertata dal comune.
16. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
17. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti all'alloggio.
18. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 27, comma 2.

ART. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'ALLEGATO 1 del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'ALLEGATO 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART. 16

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI

6. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
7. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro i termini di cui al successivo articolo 28.
8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre i termini di cui all'art. 28, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
9. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione.
10. abrogato.

ART. 17

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

6. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
7. Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
8. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è dovuto dai contribuenti nella misura del 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1500 metri lineari.
9. La riduzione di cui ai precedenti commi deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 28 e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio di raccolta.
10. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura del 20% della tariffa. La riduzione è riconosciuta previa presentazione all'Ufficio Tributi comunale di formale e motivata diffida dell'utente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio. La diffida è trasmessa tempestivamente al Gestore del servizio di igiene urbana che, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento

della segnalazione, comunica all'Ufficio Tributi comunale l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione. Ove il Gestore del servizio non provveda nel predetto termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi della diffida, si procederà all'applicazione della riduzione.

ART. 18

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

4. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo.

1 bis. A partire dal 2015, per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto (non locata e non data in comodato d'uso) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, il tributo è applicato in misura ridotta di due terzi. Ai fini dell'applicazione della riduzione si tiene conto di quanto precisato nella Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 6/DF/2015.

5. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

6. Le riduzioni di cui al comma 1 cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 18 BIS

AGEVOLAZIONI TARI PER L'AFFIDAMENTO DI CANI

1. Al fine di incentivare l'affidamento dei cani randagi catturati sul territorio comunale ed ospitati presso le strutture comunali o convenzionate, economizzare le spese di mantenimento degli animali e limitare il sovraffollamento dei canili municipali, ai soggetti che intendano ottenere in affidamento un cane ospitato nel canile municipale e/o nei canili convenzionati, nel rispetto delle disposizioni previste nel regolamento comunale che disciplina l'affidamento dei cani, è riconosciuta una riduzione annua di € 200,00 sull'importo della TARI dovuta per le utenze domestiche del Comune di San Marco La Catola.
2. L'agevolazione viene concessa a seguito di trasmissione al servizio tributi, entro il 31 marzo di ogni anno, dell'elenco dei soggetti affidatari dei cani a cura dell'ufficio ambiente dell'Ente. Per il solo anno 2015 la trasmissione degli elenchi deve essere effettuata entro il 31/07/2015.
3. L'ufficio ambiente segnala al servizio tributi eventuali provvedimenti di revoca dell'affido o di decadenza dal beneficio a seguito dei controlli effettuati, che comporteranno il recupero dell'agevolazione tributaria concessa oltre sanzioni ed interessi.
4. In ogni caso l'importo della riduzione non può superare l'importo della TARI annua dovuta dall'utenza domestica.

ART. 19

RIDUZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, è riconosciuta una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa.
5. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il termine del 31 gennaio a pena di decadenza, di apposita istanza, in cui si attesti di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e si documenti l'avvenuto acquisto dell'apposito contenitore.

Con la presentazione della istanza, il contribuente autorizza l'Ente e il soggetto che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il contribuente di comunicare all'Ente la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

6. Per il solo anno 2016 il termine per la presentazione della istanza è fissato, a pena di decadenza, al 31/07/2016.

ART. 20

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

5. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
6. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (DIA o SCIA). In assenza della predetta documentazione, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.
7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 18.
8. La tariffa si applica in misura ridotta del 50%, nella parte fissa e nella parte variabile, per le aree scoperte tassabili.
9. Per i bed and breakfast la tariffa applicata 2.8 è ridotta del 30% nella parte fissa e variabile, in considerazione della minore potenzialità di produzione rifiuti di tali attività rispetto agli alberghi.

ART. 21

ALTRE RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE

9. Agli operatori che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo.
10. La riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.
11. Nel calcolo dei quantitativi avviati al riciclo e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, quelli conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio avviati al recupero.
12. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. u) del D. Lgs. 152/06, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
13. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.
14. L'agevolazione di cui ai precedenti commi è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso della eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione tari di cui all'art. 28 consegnando la documentazione necessaria.

15. Al fine di favorire la minor produzione di rifiuti da imballaggio derivanti dal consumo domestico di acqua e detersivi, agli operatori economici operanti in tali settori che dimostrino di aver installato nel loro esercizio commerciale apparecchiature per la vendita di acqua e detersivi in modo sfuso (cd. *distributori alla spina*), è riconosciuta la riduzione della tassa (quota fissa e variabile) nella misura del 10%, con un massimo annuo di € 500,00.

16. L'agevolazione di cui al comma 7 è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso della eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 28 consegnando la documentazione necessaria a comprovare l'acquisto e la messa in funzione dell'apparecchiatura.

ART. 21 BIS AGEVOLAZIONI TARI PER LE NUOVE IMPRESE

1. Al fine di favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività produttive e lo sviluppo occupazionale, le piccole e medie imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi di nuova costituzione che aprano la sede legale e/o operativa nel Comune di San Marco La Catola nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2024, godono della esenzione dalla TARI.
 2. Per beneficiare dell'agevolazione occorre che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
 - a) gli immobili debbono essere condotti ed interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività;
 - b) gli immobili debbono essere classificati nelle seguenti categorie catastali: C/1, C/2, C/3, C/6, D/1, D/2, D/3, D/6, D/7, D/8;
 - c) le attività d'impresa di cui al comma 1 debbono avere il carattere della novità e non essere mera prosecuzione di attività svolte precedentemente anche da altri soggetti.

A titolo esemplificativo restano quindi escluse dall'agevolazione le attività che siano cessate e nuovamente iniziate, da parte dello stesso soggetto anche se in forma giuridica diversa, seppur in locali diversi, entro un anno dalla cessazione. Restano escluse le attività avviate da uno stesso soggetto, anche se in forma giuridica diversa, a cui sia riconducibile già altra attività dello stesso tipo esistente nel territorio comunale, qualora quest'ultima venga cessata nei dodici mesi successivi all'apertura della nuova. Restano inoltre escluse le attività che siano mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, quali quelle derivanti da acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione di azienda, trasformazione, scissione o fusione di azienda.

L'agevolazione non si applica inoltre ad eventuali nuove iniziative di imprese già operanti sul territorio;
 - d) le attività d'impresa di cui al comma 1 debbono impiegare almeno 3 unità lavorative compreso l'imprenditore, che prestino la loro attività, anche a titolo di collaborazione, purché con carattere di abitualità e prevalenza.
3. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo, i soggetti interessati debbono presentare a pena di decadenza la dichiarazione di cui all'art. 28 del presente regolamento entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'inizio della nuova attività, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Tributi.
4. Il beneficio è concesso solo in presenza di tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 ed il venir meno di uno dei requisiti richiesti determina la cessazione dell'agevolazione. In ogni caso l'agevolazione cessa di avere efficacia dall'anno d'imposta 2025.
5. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa anche in mancanza del requisito di cui al comma 2 lett. d) nel caso di nuove imprese avviate da giovani in età compresa tra 18 e 28 anni. In tal caso devono comunque essere soddisfatti gli altri requisiti richiesti dal presente articolo.
6. Non si fa luogo alla restituzione di eventuali somme già versate per gli immobili oggetto della presente agevolazione.
7. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica alle imprese operanti nel settore eolico, fotovoltaico, biomassa e geotermica.

ART. 21 TER AGEVOLAZIONI TARI PER CASE DI CURA ED OSPEDALI

1. Al fine di favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività e lo sviluppo occupazionale, le case di cura ed ospedali senza fine di lucro di nuova costituzione che aprano la sede legale e/o operativa nel Comune di San Marco La Catola nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2024, godono della esenzione dalla TARI.
 2. Per beneficiare dell'agevolazione occorre che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
 - a) gli immobili debbono essere condotti ed interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività;
 - b) gli immobili debbono essere classificati nelle seguenti categorie catastali: B/2;
 - c) le attività di cui al comma 1 debbono avere il carattere della novità e non essere mera prosecuzione di attività svolte precedentemente anche da altri soggetti.

A titolo esemplificativo restano quindi escluse dall'agevolazione le attività che siano cessate e nuovamente iniziate, da parte dello stesso soggetto anche se in forma giuridica diversa, seppur in locali diversi, entro un anno dalla cessazione. Restano escluse le attività avviate da uno stesso soggetto, anche se in forma giuridica diversa, a cui sia riconducibile già altra attività dello stesso tipo esistente nel territorio comunale, qualora quest'ultima venga cessata nei dodici mesi successivi all'apertura della nuova. Restano inoltre escluse le attività che siano mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti, quali quelle derivanti da acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione di azienda, trasformazione, scissione o fusione di azienda.

L'agevolazione non si applica inoltre ad eventuali nuove iniziative di imprese già operanti sul territorio;
 - d) le attività di cui al comma 1 debbono impiegare almeno 5 unità lavorative, che prestino la loro attività, anche a titolo di collaborazione, purché con carattere di abitualità e prevalenza.
3. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al presente articolo, i soggetti interessati debbono presentare a pena di decadenza la dichiarazione di cui all'art. 28 del presente regolamento entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'inizio della nuova attività, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Tributi.
4. Il beneficio è concesso solo in presenza di tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 ed il venir meno di uno dei requisiti richiesti determina la cessazione dell'agevolazione. In ogni caso l'agevolazione cessa di avere efficacia dall'anno d'imposta 2025.
5. Non si fa luogo alla restituzione di eventuali somme già versate per gli immobili oggetto della presente agevolazione.

ART. 22 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni o agevolazioni di cui agli articoli dal 17 al 21 ter del presente regolamento (ad eccezione della riduzione di cui all'art. 20 comma 4) non sono tra loro cumulabili, ed in caso di concorso di più riduzioni o agevolazioni si applica quella più favorevole al contribuente.

ART. 23 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 17 a 21 ter resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 24 TRIBUTI GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale del tributo.
3. La tariffa giornaliera è determinata, per ogni categoria, in base alla tariffa annuale della tassa (quota fissa e variabile), rapportata a giorno, maggiorandola fino al 100% con il provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale.

4. Il calcolo del tributo giornaliero è effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie occupata e per il numero dei giorni di occupazione.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 25
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia di Foggia.

ART. 26
RISCOSSIONE DELLA TARI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con allegati modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, con l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento inviato ai contribuenti. E' consentito il pagamento in unica soluzione alla prima scadenza. L'Ente può procedere alla riscossione a titolo di acconto di alcune rate sulla base delle tariffe deliberate nell'anno precedente, con successiva riscossione a conguaglio a seguito dell'approvazione delle tariffe tari. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Per il solo anno 2014 il pagamento della TARI è dovuto in n. 4 rate. Le prime 3 rate, in scadenza il 31/07/14, 30/09/14 e 31/10/14, sono determinate a titolo di acconto sulla base delle tariffe TARSU deliberate per l'anno 2013, mentre l'ultima rata, in scadenza il 31/12/14 o in data successiva deliberata dalla Giunta Comunale, è calcolata a saldo del tributo dovuto per l'anno 2014 applicando le tariffe TARI deliberate dall'Ente e scomputando gli importi delle rate inviate in acconto.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale da versare risulta inferiore ad euro 8,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal sopracitato art. 19.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un avviso contenente la liquidazione della tassa non versata. L'avviso indica le somme da versare in unica soluzione entro il termine indicato, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso/parziale pagamento di cui all'art. 31 comma 1 del presente regolamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ART. 27
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

ART. 28
DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - e) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - f) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Indicazione analitica delle eventuali superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani ed allegazione della documentazione richiesta dall'art. 9;
 - f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, sono tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione.
 8. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
 9. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente Regolamento, quali, a titolo esemplificativo, le comunicazioni effettuate ai fini del cambio di residenza.
 10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 29

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

5. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
6. Il Comune provvederà al rimborso, ovvero ne disporrà il diniego, entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte dell'ufficio, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso fino alla data in cui risulta pervenuto il riscontro da parte del contribuente. Trascorsi 90 giorni senza che il contribuente abbia fatto pervenire i chiarimenti o le integrazioni richiesti, la pratica sarà archiviata.
7. Nel rispetto delle disposizioni dettate nei precedenti commi, il contribuente può, in alternativa al rimborso, richiedere che le somme versate e non dovute a titolo di **Imposta Unica Comunale** possano essere compensate con gli importi dovuti allo stesso titolo per gli anni successivi, ovvero a seguito di notifica di avvisi di accertamento. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
8. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 30

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile dell'imposta può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici.
3. In caso di omessa o infedele dichiarazione, il Comune notifica al contribuente un apposito avviso di accertamento, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
4. Ricorrendone i presupposti, l'accertamento notificato ai sensi del precedente comma 4 può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come recepito dall'apposito regolamento comunale.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 31

SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione del 30 per cento del tributo non versato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 30 comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'omesso/insufficiente pagamento.

ART. 32

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente sulla base dell'ingiunzione prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e delle ulteriori norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. L'ordinanza ingiunzione di cui al comma precedente deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

**ART. 33
DILAZIONI DI PAGAMENTO**

1. Il contribuente cui sia stato notificato un sollecito di versamento di cui all'art. 26, un atto di accertamento di cui all'articolo 30, ovvero una ingiunzione ai sensi del precedente articolo 32, può richiedere una dilazione di pagamento qualora non sia in condizione di far fronte al pagamento entro le scadenze previste per situazioni di temporanea obiettiva difficoltà.
2. Le modalità per accedere al beneficio della dilazione sono disciplinate nel regolamento generale delle entrate dell'Ente.

**ART. 34
IMPORTI MINIMI**

1. In fase di riscossione volontaria il versamento non è dovuto per importi annui inferiori ad € 8,00.
2. In ragione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica di avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, compreso sanzioni ed interessi, sia inferiore ad € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. In ragione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori, per ogni tributo, ad € 8,00.

**ART. 35
CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

1. Per il contenzioso in materia di TARI si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

**ART. 36
ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI**

4. **Le modifiche al presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2016.**
5. A decorrere dall'anno d'imposta 2014 non trova più applicazione il regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU).
6. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE PREVISTE DAL DPR 158/99	
2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO Musei e gallerie pubbliche e private Biblioteche Scuole parificate, private, pubbliche, locali ove si svolgono attività educative Collegi ed istituti di educazione Centri di istruzione e formazione lavoro Scuole di ballo, ludoteche, centri di istruzione e formazione lavoro Associazioni o istituzioni assistenziali e culturali Associazioni sportive, benefiche, religiose Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe
2.2	CINEMATOGRAFI E TEATRI Cinema, teatri Locali destinati a congressi e convegni Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe
2.3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA Autorimesse in genere Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio Ricovero natanti, deposito caravan, deposito mezzi linea trasporto urbano Magazzino deposito in genere senza vendita, magazzino di stoccaggio Magazzini di deposito e custodia per conto terzi Attività di commercio all'ingrosso di prodotti agricoli, animali vivi, prodotti alimentari, medicinali, beni di consumo, ecc... Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe
2.4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, IMPIANTI SPORTIVI Campeggi, distributori di carburante, impianti di autolavaggio Campi da calcio, da tennis, piscine, bocciodromi e simili, palestre ed attività sportive in genere Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe
2.5	STABILIMENTI BALNEARI Stabilimenti balneari
2.6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI Esposizioni di mobili, materiale igienico-sanitario e veicoli gallerie d'asta Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe
2.7	ALBERGHI CON RISTORANTE Alberghi con ristorante Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe
2.8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE Ostelli, foresterie, alberghi diurni e simili Alberghi e locande, pensioni Affittacamere, alloggi, residence, case albergo Unità abitative destinate alle attività ricettive dedicate all'affitto, bed and breakfast Case religiose di ospitalità Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe
2.9	CASE DI CURA E RIPOSO Case di cura e case di riposo Soggiorno anziani, colonie Caserme e carceri, riformatori Collettività e convivenze in genere Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe
2.10	OSPEDALI Ospedali pubblici e privati e relativi ambulatori Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe
2.11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI Enti pubblici ed amministrazioni dello stato Studi legali, tecnici, di ragioneria, agenzie di recapito ed uffici postali, uffici in genere Associazioni ed istituzioni tecnico-economiche, politiche, sindacali, previdenziali, di categoria Studi sanitari, medici, medici specialistici, servizi amministrativi di strutture sanitarie Laboratori di analisi, studi veterinari Autoscuole, pratiche auto, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, agenzie pubblicitarie, agenzie funebri, agenzie di assicurazione Ricevitorie lotto, attività connesse con le lotterie e le scommesse, internet point Emittenti radio e tv Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe
2.12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO Istituti bancari, bancomat Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe
2.13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI Abbigliamento, calzature, articoli sportivi, pellicceria Librerie, cartolerie, giocattoli, casalinghi, ferramenta, colori e vernici Bazar, materiale elettrico, elettrodomestici, apparecchi radio e tv, telefonia, informatica Mobili, macchine per ufficio, materiale idraulico, riscaldamento, profumeria e cosmesi Vendita ricambi ed accessori per auto, moto, natanti Materiale edile, legname, ecc... Sementi e prodotti agricoli e da giardino, detersivi Esercizi commerciali in genere al minuto/ingrosso Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe
2.14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE Edicole giornali e negozi vendita giornali, tabaccherie Farmacie, erboristerie, articoli sanitari Plurilicenze Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe

2.15	<p>NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO Filatelia e numismatica Gioielleria, orologeria, pietre e metalli preziosi, bigiotteria Dischi, videocassette, strumenti musicali, negozi di ottica, fotografia Tende e tessuti, biancheria, mercerie e filati Pelletteria, cappelli, ombrelli Ceramica, cristalleria, bomboniere Antiquariato Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe</p>
2.16	<p>BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI Locali ed aree mercati beni non alimentari Banchi di beni non alimentari Autorizzazione temporanea, itinerante o con posteggio per vendita non alimentare su area pubblica</p>
2.17	<p>ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA Parrucchiere e barbiere Estetista, istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche Tatuaggi e piercing, servizi di cura degli animali (esclusi i servizi veterinari) Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe</p>
2.18	<p>ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA Falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista Lavanderia, pulitura a secco, sartoria, calzolaio Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi Legatorie, tipografie, vetrerie Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe</p>
2.19	<p>CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO Autofficine, carrozzerie Elettrauto, gommista Officine in genere Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe</p>
2.20	<p>ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE Stabilimenti industriali</p>
2.21	<p>ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI Attività di produzione beni specifici Produzione di pasta, pane, prodotti caseari, dolciari, ecc... Laboratori odontotecnici, ecc...</p>
2.22	<p>RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB Ristoranti e trattorie, rosticcerie Osterie con cucina, agriturismo, attività rientranti nel comparto della ristorazione Self service, tavola calda, pizzerie, pub Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe</p>
2.23	<p>MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE Mense popolari Mense e refettori in genere Birrerie e amburgherie, osterie senza cucina Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe</p>
2.24	<p>BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA Bar, caffè, bar pasticceria, bar gelateria Pasticcerie, gelaterie Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe</p>
2.25	<p>SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI Supermercati alimentari e simili con vendita al minuto/ingrosso/spaccio Panifici, latterie, negozi di generi alimentari Confetterie e dolciumi Macellerie, pollerie, salumerie, vendita vino, bibite ed acqua Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe</p>
2.26	<p>PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE Plurilicenze alimentari e/o miste Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe</p>
2.27	<p>ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO Negozi di frutta e verdura Pescherie Negozi di vendita fiori e piante, locali vendita serre Pizza al taglio, kebab, piadinerie Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe</p>
2.28	<p>IPERMERCATI DI GENERI MISTI Supermercati con superfici di vendita superiori a mq. 2.500 Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe</p>
2.29	<p>BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI Locali ed aree mercati generi alimentari Banchi di generi alimentari Autorizzazione temporanea, itinerante o con posteggio per vendita alimentare su area pubblica Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe</p>
2.30	<p>DISCOTECHES, NIGHT CLUB Discoteche, sale da ballo, night club e simili Ritrovi notturni o club privati con bar ristoro Sale da divertimento, sale da gioco, sale da ballo Aree scoperte operative per le attività comprese nella classe</p>

